



N. R.G. 1/2017 C.P.

INDUSTRIA MECCANICA BASSI LUIGI E C. S.P.A.

TRIBUNALE DI LODI

Il Tribunale di Lodi riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Stefania Calò Presidente F.F. rel. est.

dott. Flaviana Boniolo Giudice

dott. Arianna D'Addabbo Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- Visto il ricorso sottoscritto dal debitore, depositato in data 9/1/2017, con cui Industria Meccanica Bassi Luigi e C. s.p.a. con sede legale in San Rocco al Porto (Lodi), via Luigi Bassi, n. 8, ha proposto una domanda di concordato preventivo contestualmente chiedendo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., la concessione del termine di giorni 120 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;
- preso atto che la domanda di concordato è stata comunicata al Pubblico Ministero in data 9/1/2017 e pubblicata nel registro delle imprese in pari data;
- rilevato che la ricorrente ha prodotto l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- ritenuto che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Giudice a decidere sulla domanda in ragione del Comune (San Rocco al Porto) ove è ubicato il centro direzionale, organizzativo e gestionale della ricorrente, ricompreso nel



circondario del Tribunale di Lodi (cfr. verbali del consiglio di amministrazione);

- ritenuto che è dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;

- rilevato che la società debitrice non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

- ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine da fissare in giorni 60;

- rilevato che vanno disposti specifici obblighi informativi periodici, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, comma 6, l.fall.

1) concede alla società ricorrente termine sino al 20 marzo 2017 per la presentazione della definitiva proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

2) nomina commissario giudiziale, con i poteri indicati dall'art. 161 l.f., il dott. Albero Valcarenghi il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi sottoindicati;

3) dispone che la società ricorrente:

3.1. depositi la somma di euro 20.000,00, presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su di un libretto bancario intestato alla società e vincolato alla firma del Giudice Designato, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto;

3.2. depositi in cancelleria, ogni trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del presente decreto, una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la cancelleria dovrà provvedere a pubblicare nel Registro delle Imprese entro il



giorno successivo) trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà inviare anche una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, di carattere negoziale, gestionale, industriale, finanziario o solutorio, con indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino, unitamente agli estratti conto relativi a tutti i conti correnti bancari intestati all'istante da cui risultino tutti i movimenti effettuati nel periodo. Il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, né riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale, solo ove ravvisi la violazione di uno degli obblighi sotto indicati;

4) avverte la società ricorrente che:

a) non può compiere in pendenza di procedura atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

b) non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo ed è in ogni caso vietato prima dell'omologazione il pagamento dell'attestatore e degli altri professionisti incaricati della preparazione della domanda di concordato;

c) in caso di violazione di uno qualunque degli obblighi predetti o di altri previsti dalla legge, il Tribunale dichiarerà improcedibile la domanda;

d) è in facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

e) verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità -tra l'altro- anche il mancato deposito nel termine assegnato della cauzione fissata da questo Tribunale;

5) dispone che la cancelleria provveda tempestivamente a restituire il fascicolo al G.R. non appena il ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva produzione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra;

6) manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.



Lodi, 18 gennaio 2017

Il Presidente F.F.
(Dott. Stefania Calò)

TRIBUNALE DI LODI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 20 GEN 2017



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Vitali Luca

